Codice A2001A

D.D. 9 luglio 2019, n. 423

L.r. n. 11/2018. DGR. n. 137-9044 del 16.5.2019. Intervento di ampliamento degli archivi al piano interrato della Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Torino. Spesa complessiva di euro 350.000,00 a favore della Fondazione Polo Teologico Torinese (di cui euro 116.000,00 sul cap. 291470/2019, euro116.000,00 sul cap. 291470/2020 ed euro 118.000,00 sul cap. 291470/2021).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

- di approvare, per le motivazioni e le finalità illustrate in premessa, lo schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione Polo Teologico Torinese (C.F. 97784840015; cod. creditore: 328521) da destinare all'intervento di ampliamento degli archivi al piano interrato della Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Torino come indicata all'allegato A, parte integrante del presente atto:
- di procedere alla stipula della predetta convenzione con la Fondazione Polo Teologico Torinese;
- di assegnare alla Fondazione Polo Teologico Torinese un contributo di € 350.000,00 per la realizzazione degli interventi oggetto della convenzione;
- di procedere alla liquidazione del contributo secondo quanto richiamato in premessa e secondo quanto previsto nel testo di convenzione allegata al presente provvedimento;
- di disporre che alla spesa complessiva di € 350.000,00 si faccia fronte mediante impegno nel seguente modo:

per € 116.000,00 sul capitolo 291470/2019, Missione 5, Programma 1 del bilancio di previsione 2019; per € 116.000,00 sul capitolo 291470/20120, Missione 5, Programma 01 del bilancio di previsione 2020; per € 118.000,00 sul cap. 291470/2021, Missione 5 Programma 01 del bilancio di previsione 2021;

- di dare atto che al capitolo di bilancio 291470 è associata la seguente transazione elementare: Conto finanziario: U.2.03.04.01.001

Transazione Unione Europea: 8 (spese non correlate a finanziamenti dell'Unione Europea);

Ricorrente: non ricorrente

Perimetro sanitario: 3 (spese per la gestione ordinaria della Regione);

- di dare atto che i pagamenti saranno subordinati all'effettiva disponibilità di cassa.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione dell'atto o della piena conoscenza dello stesso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 ("Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte").

Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 lettera d) del D. Lgs. 33/2013 e smi.

Per il Dirigente Il Direttore Paola Casagrande

RF

Allegato

DIREZIONE A20000
SETTORE A 2001 A

DETERMINAZIONE N	DEL

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E LA FONDAZIONE POLO TEOLOGICO TORI-NESE PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DEGLI ARCHIVI AL PIANO INTERRATO DELLA BIBLIOTECA DEL SEMINARIO ARCIVESCOVILE DI TORINO

ALLEGATO A

Premesso che:

Con recente legge regionale n. 11 del 1.8.2018 ("Disposizioni coordinate in materia di cultura"), il Consiglio regionale ha approvato un nuovo testo normativo in materia di beni e attività culturali, attraverso un'attività di abrogazione di normative preesistenti ormai divenute obsolete (tra cui la legge regionale n. 58 del 28.8.1978) e al contempo di modernizzazione della legislazione in materia culturale, tenuto altresì conto dei recenti interventi legislativi anche a livello nazionale.

La suddetta legge regionale è entrata in vigore in data 1.1.2019. Tra le sue principali finalità (art. 2, comma 1, lettera d) si segnala tra l'altro che la Regione, nell'esercizio delle sue funzioni amministrative, "orienta le proprie politiche ed azioni per favorire e sostenere (...) "la conservazione, lo studio, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale del Piemonte, anche di natura religiosa (...)".

All'art. 4 ("Funzioni della Regione"), comma 1, inoltre, la Regione "programma, indirizza e sostiene le attività culturali e dello spettacolo, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche attraverso l'armonizzazione ed il coordinamento di risorse, programmi e progetti con i differenti livelli istituzionali, previa intesa o accordo. (...) Per il perseguimento di tali obiettivi la Regione in particolare (art. 4, comma 2, lettera d) "favorisce la programmazione negoziata tramite il ricorso al convenzionamento e alla sottoscrizione di accordi".

Al Capo II della suddetta legge ("Istituti e luoghi della cultura"), all'art. 21, comma 3, lettera g), le funzioni amministrative della Regione in materia di biblioteche si estrinsecano tra l'altro nella promozione e nel sostegno di "interventi di costruzione, ristrutturazione, risanamento, restauro, manutenzione straordinaria di sedi destinate ad ospitare biblioteche, archivi e centri di documentazione, nonché interventi di allestimento ed innovazione tecnologica degli stessi.

per la Regione Piemonte lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali sul territorio richiedono la presenza e il radicamento di qualificate strutture che, in coerenza con il sopra richiamato art. 2 della I.r. 11/2018, sappiano costituire punti di riferimento dell'offerta culturale per i propri territori e per le proprie comunità, proponendosi al tempo stesso quali interlocutori rispetto al più generale panorama della distribuzione in ambito regionale, nazionale e internazionale;

la Regione Piemonte nel proprio Programma di Attività in materia di beni e attività culturali per il triennio 2018/2020, approvato con D.G.R. n. 23-7009 del 08.06.2018 e attualmente vigente, ritenendo indispensabile creare reti, sistemi e sinergie anche con soggetti privati per il sostegno ad attività ritenute di interesse pubblico, ha espresso l'intenzione di procedere a individuare specifici ambiti di intervento e soggetti con cui, per le loro caratteristiche di unicità del ruolo rivestito, definire rapporti di convenzione a sostegno di progetti, tenen-

DIREZIONE A20000 SETTORE A2001A DETERMINAZIONE N......DEL....

ALLEGATO A

do altresì conto della sussistenza di reti costituite da operatori culturali che operano in ambiti omogenei, finalizzate a sviluppare e condividere attività affini.

Il suddetto Programma di Attività, al paragrafo "Biblioteche, archivi e centri di documentazione. Interventi sulle sedi", ribadisce tra l'altro che "l'intervento regionale in materia di archivi e biblioteche si è consolidato nel corso degli anni precedenti attorno ad alcune direttrici che avevano il loro punto di forza nel sostegno ai progetti edilizi e di allestimento delle sedi e nelle attività connesse alla conservazione, al riordino e alla catalogazione del patrimonio archivistico e bibliografico. La qualità del sistema bibliotecario regionale, nella sua attuale configurazione, deve molto alla realizzazione di numerosi interventi di ristrutturazione e alla realizzazione di nuove sedi bibliotecarie. Si tratta di interventi dal valore strategico che meritano di essere presidiati al fine di prevenire il decadimento della qualità degli spazi e dell'offerta di servizi ad essi connessi, compresi quelli dipendenti dalla presenza di strumenti e attrezzature adeguate alle opportunità di informazione e documentazione offerte dalle nuove tecnologie, che registrano tassi di innovazione sempre più veloci."

Nell'anno in corso, grazie alla presenza di disponibilità finanziarie sul bilancio regionale, è possibile la riattivazione degli interventi a sostegno di sedi bibliotecarie, archivistiche e centri di documentazione, interrotti da alcuni anni a causa della persistente assenza di risorse finanziarie. La priorità per l'impiego dei fondi pubblici è volta a favorire interventi di riorganizzazione degli spazi al fine di innovare i servizi bibliotecari e archivistici, tenuto conto delle funzioni sociali e comunitarie della biblioteca e dell'archivio.

Considerato che il citato Programma di Attività 2018-2020 al paragrafo "Protocolli di intesa e convenzioni" degli Indirizzi generali sottolinea che la Regione Piemonte "nell'attuare le proprie politiche di consolidamento e di sviluppo culturale sul territorio piemontese, ritiene indispensabile creare reti, sistemi e sinergie anche con soggetti privati, per il sostegno ad attività ritenute di interesse pubblico nel rispetto del dettato normativo. Si dovrà tenere conto: della presenza di altri apporti_economici in quanto la Regione svolge un ruolo sussidiario e comunque non esclusivo rispetto a una pluralità di soggetti sostenitori; della ricaduta promozionale sul territorio del progetto in chiave di visibilità e valorizzazione turistica e culturale; dell'innovazione, intesa come valore innovativo del progetto. Gli strumenti del protocollo d'intesa e della convenzione potranno essere adottati per sostenere attività e relative progettualità di rilevante interesse pubblico con realtà culturali private caratterizzate da unicità del ruolo rivestito in un specifico ambito culturale su un determinato territorio. Si terrà anche conto di riconoscimenti pubblici di unicità culturale territoriale nazionale o internazionale e di reti costituite da operatori culturali che operano in ambiti omogenei, finalizzate a sviluppare e condividere attività affini".

Con DGR. n. 137-9044 del 16.5.2019 la Giunta Regionale ha autorizzato la Direzione promozione della Cultura, Turismo e Sport a stipulare apposite convenzioni con gli Enti che presentano le caratteristiche sopra individuate dal programma di Attività;

preso atto che nell'Allegato B alla suddetta DGR compare la Fondazione, ente di culto e di religione, denominata "Polo Teologico Torinese";

dato atto che la suddetta Fondazione (promossa ai sensi dell'art. 1 del proprio statuto su iniziativa del Ciclo istituzionale della Sezione parallela di Torino della Facoltà Teologica

dell'Italia Settentrionale, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino e della Biblioteca del Seminario Metropolitano di Torno in funzione di Biblioteca diocesana dell'Arcidiocesi di Torino") ha come scopo principale la promozione della teologia e degli studi teologici all'interno dei nostri istituti, ma anche il dialogo con altre realtà culturali presenti sul territorio diocesano;

tale Ente ha presentato in data 19.4.2019 richiesta di stipula di una convenzione per il progetto di ampliamento degli archivi al piano interrato della Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Torino, allegando all'istanza la documentazione illustrativa del progetto, corredata dal computo metrico estimativo, dalla relazione tecnica descrittiva degli interventi da eseguirsi e relativo schema di previsione dei costi.

A seguito dell'esame della documentazione di cui al precedente periodo da parte del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione Promozione della Cultura, del turismo e dello sport, è emersa la corrispondenza del progetto ai requisiti e ai criteri del Programma di attività sopra precisati, così come indicati nell'allegato B (parte integrante e sostanziale della citata DGR. n. 137-9044 del 16.5.2019), nella quale sono precisati le specifiche motivazioni del convenzionamento con la Fondazione Polo Teologico Torinese e gli elementi salienti del progetto e l'importo del contributo riconosciuto.

Coerentemente con le finalità di cui al predetto Programma di attività, nell'intento di operare in una logica di sistema e sviluppare una fattiva collaborazione con tale realtà religiosa e in attuazione di quanto disposto dalla DGR. N. 137-9044 del 16.5.2019, si ritiene opportuno instaurare un rapporto convenzionale con la Fondazione Polo Teologico Torinese e riconoscere alla stessa un contributo complessivo pari a Euro 350.000,00 da destinare alla realizzazione del progetto di ampliamento degli archivi interrati della Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Torino.

Tutto ciò premesso e considerato

TRA

la Regione Piemonte (C.F. 80087670016), rappresentata da Paola Casagrande, domiciliata ai fini del presente atto in Torino, via Bertola, 34

Е

la Fondazione Polo Teologico Torinese (C.F. 97784840015), nella persona di Don Alberto Piola, legale rappresentante, domiciliato ai fini del presente atto in Torino, via XX Settembre 83

qui di seguito denominate "Le Parti"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Finalità)

- 1. La presente convenzione ha ad oggetto la realizzazione degli interventi di ampliamento degli archivi interrati della Biblioteca del Seminario Arcivescovile di Torino.
- 2. La documentazione di progetto è depositata gli atti del Settore Promozione beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali.

Art. 2 (Impegni finanziari a carico della Regione Piemonte)

- 1. Per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1, la Regione si impegna a sostenere la Fondazione Polo Teologico Torinese con la somma di € 350.000,00 così suddivisa:
- -€ 116.000,00 a valere sull'anno 2019;
- -€ 116.000,00 a valere sull'anno 2020;
- -€ 118.000,00 a valere sull'anno 2021.

Art. 3

(Impegni finanziari a carico della Fondazione Polo Teologico Torinese)

- 1. La Fondazione Polo teologico Torinese si impegna a realizzare gli interventi oggetto della presente convenzione entro 36 mesi decorrenti dalla data di assegnazione del contributo e comunque entro la data del 31.12.2021.
- 2. Il contributo regionale può essere utilizzato in misura non superiore al 10% per sostenere le spese tecniche di progettazione.

Art. 4

(Modalità di liquidazione e rendicontazione della somma assegnata)

- 1. Il contributo complessivo di Euro 350.000,00 viene liquidato alla Fondazione Polo Teologico Torinese, ai sensi dell'art. 1, punto 1.2 dell'allegato 1 alla DGR. N 58-5022 del 8.5.2017 (e smi intercorse con successiva DGR. n. 47-8828 del 18.4.2019), con le sequenti modalità:
- la prima quota pari ad € 116.000,00 in unica soluzione nell'annualità 2019, successivamente all'invio alla Regione, via Posta Elettronica Certificata entro il termine massimo del 30 novembre 2019, di copia del progetto definitivo;
- la seconda quota pari ad € 116.000,00 in unica soluzione nell'annualità 2020, a seguito della presentazione, entro il termine massimo del 30 novembre 2020, via Posta Elettronica Certificata, di stati di avanzamento lavori fino alla concorrenza della somma di € 116.000,00 assegnata a titolo di primo anticipo del contributo assegnato;
- la terza quota pari ad € 118.000,00 in unica soluzione nell'annualità 2021, a seguito della conclusione dei lavori, successivamente all'invio, via Posta Elettronica Certificata entro il termine massimo del 30.11.2021, della seguente documentazione:
- a) rendiconto delle spese, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, comprensivo di tutte le voci di entrata e di uscita riferite agli interventi realizzati, redatto su modulistica messa a disposizione del Settore;
- b) copia dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato e relative quietanze. La documentazione contabile prodotta a giustificazione del contributo regionale deve essere intestata o riferibile con evidenza al soggetto beneficiario del contributo. Il pagamento della documentazione contabile deve risultare effettuato me-

diante uno strumento bancario/postale e va documentato con un estratto conto, integrato della ricevuta di bonifico qualora l'estratto conto non riporti con evidenza gli estremi del documento contabile a cui il pagamento è riferito. In relazione a detti documenti contabili non è ammesso il pagamento in contanti e con altre modalità non tracciabili;

- c) certificato di collaudo;
- d) relazione sui lavori effettuati;
- e) dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese ai sensi dell'art. 47 del DPR. N. 445/2000, sul modello messo a disposizione del Settore competente.
- 2. Non si procede alla liquidazione dell'ultima tranche del contributo qualora il beneficiario non abbia provveduto a concludere e rendicontare gli interventi oggetto della presente convenzione entro la data del 31.12.2021 o comunque entro il termine accordato dalla proroga di cui al successivo art. 7.
- 3. L'Amministrazione si riserva di richiedere ulteriori documenti utili alla corretta valutazione degli interventi realizzati.

Art. 5 (Evidenza dell'intervento pubblico e adempimenti per la trasparenza)

- 1. L'intervento della Regione deve essere evidenziato attraverso l'apposizione del logo ufficiale dell'Ente e la dicitura "Realizzato con il contributo della Regione Piemonte".
- 2. Trattandosi di contribuzione superiore ad € 10.000,00, la Fondazione è altresì tenuta al rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 1, commi 125-129, della legge 4 agosto 2017, n. 124 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza"), come attualmente modificato dall'art. 35 del Decreto Legge n. 34 del 30.4.2019 ("Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi")

Art. 6 (Durata e proroga della convenzione)

- 1. La presente convenzione ha scadenza il 31.12.2021 ed entra in vigore dal giorno della sua sottoscrizione.
- 2. Gli interventi oggetto della presente convenzione devono concludersi ed essere rendicontati entro la data di cui al precedente comma, fatta salva la concessione della proroga per l'ultimazione dei lavori prevista dal successivo art. 8.

Art. 7 (Proroga della conclusione degli interventi)

1. Qualora gli interventi oggetto della presente convenzione non possano essere conclusi e rendicontati, per cause non imputabili al beneficiario, entro la data del 31.12.2021, la Fondazione è tenuta a presentare, prima della scadenza della suddetta data, una motivata richiesta di proroga che può essere autorizzata dal Settore competente con apposito atto. 2. La proroga può essere concessa una sola volta, fatti salvi i casi dovuti ad eccezionalità e opportunamente motivati.

Art. 8 (Modifiche alla convenzione)

1. Ogni eventuale modifica al presente atto dovrà essere preceduta da un accordo tra le parti e risultare da atto scritto, validamente ed efficacemente assunto da entrambi i sottoscrittori secondo le rispettive procedure interne.

DETERMINAZIONE N	DEL

Art. 9

ALLEGATO A

(Revoca del contributo)

- 1. Alla revoca del contributo assegnato si provvede nei seguenti casi:
- a) gli interventi oggetto della presente convenzione non sono stati realizzati;
- b) la documentazione contabile presentata risulta non attinente all'intervento sostenuto dal contributo regionale;
- c) il rendiconto di progetto presenta un attivo pari o superiore all'importo del contributo assegnato;
- d) il rendiconto di progetto presenta una serie di irregolarità non sanabili;
- e) in caso di inosservanza, da parte del beneficiario, del termine del 31.12.2021 previsto dall'art. 7 o dei termini di proroga eventualmente accordati per la conclusione e la rendicontazione dei lavori, come richiamato dal precedente art. 8.
- 2. La revoca del contributo comporta il recupero dal beneficiario delle quote di contributo già erogate, incrementate degli interessi legali dovuti ai sensi dell'art. 1284 del Codice Civile.
- 3. La revoca del contributo può avvenire attraverso la rateizzazione della somma da recuperare, su istanza motivata del soggetto destinatario della revoca. Il Settore competente valuta l'istanza di rateizzazione e la approva con determinazione, fissando termini e modalità del piano di rientro, che non può superare i tre anni.

Art. 10

(Riduzione del contributo)

- 1. Alla riduzione del contributo assegnato si provvede nei seguenti casi:
- a) la documentazione contabile presentata risulta parzialmente attinente agli interventi sostenuti dal contributo regionale;
- b) la documentazione contabile presentata non copre l'intero ammontare del contributo regionale.

Art. 11 (Risoluzione per inadempimento)

- 1. Nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di una delle parti, l'altra si riserva la facoltà, con motivato avviso scritto, di risolvere il presente atto.
- 2. La risoluzione della presente convenzione potrà essere esercitata dalla Regione Piemonte in caso di gravi inadempienze imputabili al beneficiario del contributo.
- 3. È comunque fatto salvo il diritto della Regione Piemonte all'eventuale risarcimento del danno subito.

Art. 12 (Recesso)

- 1. Ciascuna delle parti può recedere unilateralmente dal presente accordo o scioglierlo consensualmente, dandone congruo preavviso all'altra, previa comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata.
- 2. Il recesso unilaterale o la risoluzione non hanno effetto retroattivo e non incidono pertanto sulla parte di attività contemplate dalla presente convenzione e già eseguite.
- 3. In caso di recesso unilaterale o di risoluzione anticipata, le parti concordano fin d'ora di portare a conclusione i lavori eventualmente ancora in corso al momento del recesso o della risoluzione.

Art. 13 (Variazioni progettuali)

1. Eventuali modifiche di natura sostanziale che in corso d'opera dovessero rendersi necessarie in riferimento agli interventi oggetto del presente Accordo dovranno essere tempestivamente comunicate in forma scritta alla Regione Piemonte.

Art. 14 (Foro competente)

1. Per ogni controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, è competente il Foro di Torino.

Art. 15 (Registrazione)

- 1. Il presente Accordo, redatto in carta libera ai sensi dell'art. 16 tabella allegato B D.P.R. 642/1972 è sottoscritto digitalmente ai sensi del D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. Il presente Accordo è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del DPR 26.04.1986 n. 131, e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richie-
- 2. Le eventuali spese di bollo e di registrazione inerenti il presente accordo sono a carico della Fondazione Polo Teologico Torinese.

sta, giusto il disposto dell'art. 39 del citato DPR n. 131/1986.

Art. 16 (Clausola di rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle disposizioni del codice civile.

Art. 17 (Trattamento dati personali)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679, le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei rispettivi dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente Accordo, fermi restando tutti i diritti riconosciuti dagli artt. da 15 a 22 del citato Regolamento UE 2016/679.

Letto, confermato e sottoscritto

DIREZIONE A20000
SETTORE A2001A

DETERMINAZIONE N	DEL
ALLEGATO A	

Torino,

Per la Regione Piemonte Il Direttore Paola Casagrande

f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005

Per la Fondazione Polo Teologico Torinese
Il legale rappresentante
Don Alberto Piola

f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005